

**Regolamento per l'erogazione di interventi finalizzati al  
soddisfacimento di esigenze abitative**  
**di cui alla DGR 136/2014**

**Art 1. Finalità e principi**

Il presente regolamento intende disciplinare i criteri e le modalità di accesso all'erogazione dei contributi economici destinati ad interventi di sostegno abitativo rivolto a persone e famiglie non proprietarie, volto a far fronte a specifici stati di bisogno connessi a carenze abitative, al fine di prevenire situazioni di marginalità sociale, di disgregazione di nuclei familiari, favorire la deistituzionalizzazione di soggetti ricoverati o evitarne il ricovero dando priorità a :

- Interventi di integrazione parziale o totale del canone di locazione, previsto da regolare contratto;
- Ospitalità temporanea, in situazioni contingenti non prevedibili e non risolvibili diversamente, per una durata definita ed evitando che l'intervento assuma dimensioni massive

**Art 2. Destinatari degli interventi**

Sono ammissibili agli interventi previsti dal seguente regolamento, nuclei familiari residenti alla data del 31 agosto 2015 in uno dei comuni del Distretto FR/C di Sora, con cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione Europea o in possesso di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi del Dlgs 286/98 s.m.e i., che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- Nuclei familiari privi di alloggio poiché dichiarato inagibile dalla competente autorità;
- Nuclei familiari che abbiano perso l'alloggio o si trovino nell'imminenza di perdere l'alloggio a seguito di provvedimento di sfratto esecutivo o ordinanza di sgombero per tutela della salute pubblica o grave pericolo di incolumità personale;

- Nuclei familiari che si trovino in condizioni di grave disagio sociale ed economico che non riescano a reperire autonomamente un alloggio sul mercato privato né altra sistemazione provvisoria;
- Nuclei familiari che posseggano i requisiti per l'assegnazione di un alloggio ATER.
- Nuclei familiari che non abbiano già occupato abusivamente;

Nell'ambito di applicazione del presente regolamento gli interventi sono destinati a nuclei familiari, intendendosi per "nuclei familiari" quelli costituiti dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi e affiliati. Fanno parte del nucleo familiare anche il convivente, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini di secondo grado purché conviventi e anagraficamente inseriti nel medesimo stato di famiglia. Per "Nucleo familiare" si intende anche il nucleo composto da una sola persona.

### **Art 3. Interventi per le emergenze abitative**

Gli interventi diretti ai nuclei familiari in condizioni di emergenza abitativa e/o grave disagio sociale, soggetti alla valutazione preventiva della Commissione per le emergenze abitative sono i seguenti:

1. Contributi per l'emergenza abitativa: è un intervento finalizzato a sostenere i nuclei indigenti che si trovano in particolari situazioni di bisogno. Il contributo ricorre nelle seguenti ipotesi:
  - Per la proroga di una procedura di sfratto o per evitare l'attivazione di una procedura di sfratto. A copertura parziale o totale della morosità potrà essere concesso un contributo al fine di evitare l'attivazione di una procedura di sfratto e/o l'eventuale proroga della procedura stessa, qualora sia già attivata, sentiti i proprietari dell'immobile o i loro rappresentanti.
  - La concessione di un contributo una tantum per l'assegnazione di un alloggio di cui all' Art 2 potrà essere corrisposta una somma una tantum per il pagamento, totale o parziale, degli importi a titolo di deposito cauzionale ed eventuale prima mensilità della stipula di un contratto di locazione con privati;

2. Albergazione in strutture private o accoglienza temporanea in strutture pubbliche è un intervento temporaneo di prima accoglienza di norma non superiore a 15 giorni previsto

- Con priorità, per nuclei familiari con minori in situazioni di gravissima emergenza abitativa dovuta all'avvenuta esecuzione di sfratto nell'attesa che vengano individuate altre e più idonee soluzioni abitative;
- In casi di eccezionale gravità ed urgenza per i nuclei familiari in gravissimo disagio abitativo in carico al servizio sociale professionale.

L'intervento è gratuito per i nuclei familiari con reddito inferiore al minimo vitale, come annualmente determinato da normativa dello Stato.

I cittadini con reddito superiore a tale soglia comparteciperanno alla spesa in ragione percentuale del costo alberghiero come di seguito riportato:

- a. 25% per nuclei ospiti in una sola camera;
- b. 20% per nuclei ospiti in due camere;
- c. 15% per nuclei ospiti in tre o più camere;

Il mancato utilizzo riferito all'intero periodo di ricovero, o a parte di esso, della camera della struttura ricettiva che ospita il nucleo, comporta a carico del nucleo fruitore il pagamento dell'intera quota di pernottamento in regime alberghiero, relativo al periodo di assenza; è fatto salvo il mancato utilizzo della stanza per motivi di salute da documentare; in caso di mancato rispetto delle disposizioni stabilite, il beneficiario perderà ogni diritto al percepimento del beneficio del pernottamento alberghiero per il periodo di riferimento.

#### **Art.4 Criteri per la destinazione dei fondi**

Al fine della razionalizzazione della spesa sarà data priorità, in caso di più richieste e di limitata disponibilità al momento della richiesta, a nuclei che presentino al loro interno soggetto/i aventi un'invalidità superiore al 75%; minori, minori con disabilità oppure componente/i affetto/i da disabilità psicofisica medio grave opportunamente documentata.

La graduatoria verrà realizzata prevedendo una priorità per i redditi calcolati sulla base dell'ISEE fsa dell'anno precedente, più bassi e tenendo conto dell'incidenza percentuale del canone d'affitto sul reddito.

Reddito annuo calcolato con il metodo ISEE.fsa (Indicatore della Situazione Economica Equivalente per il Fondo Sociale Affitti) non superiore a due pensioni minime pari ad € 12.153,18 (€ 467,43x13 mensilità = € 6.076,59x2 = € 12.153,18 ).

La risposta alle situazioni di emergenza abitativa è subordinata alla disponibilità da parte dell'AIPES di fondi (di cui alla DGR 470/2013 e della DGR 136/2014) sarà riparametrata a seguito delle singole graduatorie

I benefici saranno concessi, attraverso predisposizione di atti specifici, in seguito a :

- Verifica del possesso dei requisiti richiesti, eventualmente accertati anche attraverso sopralluogo domiciliare;
- Parere favorevole espresso con la sottoscrizione di un patto sociale dalla Commissione dell'Emergenza Abitativa;
- Sottoscrizione di un patto sociale nel quale siano ben definiti gli impegni che il cittadino/fruttore del beneficio si assume riguardo la durata dell'intervento, l'eventuale compartecipazione agli oneri di spesa, il monitoraggio delle azioni volte a superare lo stato di disagio che motivi il sostegno dell'AIPES.

#### **Art. 5 Modalità di calcolo ISEE-fsa**

L'indicatore della situazione economica per il Fondo Sociale affitti denominato ISEE-fsa, si determina in base alla procedura generale fissata dalle disposizioni statali (D.Lgs. 130/2000 e DPCM n. 242/2001) per la richiesta di prestazioni assistenziali o servizi di pubblica utilità non destinati a tutti i cittadini o comunque collegati alla situazione economica del richiedente e del suo nucleo familiare (D. Lgs n. 109/98). Ai fini della predetta determinazione non si applica la detrazione per l'abitazione in locazione di cui all'Art. 3, comma 4 del DPCM 242/01 e quindi

La determinazione dell'ISEE-fsa risulta dalla seguente formula:

$$\text{ISEE-fsa} = (\text{ISEE} \times \text{Coeff. Nucleo} + \text{canone}) / \text{coeff.nucleo}$$

Nel caso in cui il richiedente dichiara redditi ISEE pari a zero (€ 0) è obbligatorio, a pena di esclusione, allegare copia dell'autocertificazione attestante la fonte del proprio sostentamento specificando quale soggetto provvede e in quale entità

#### **Art. 6 Modalità di presentazione della domanda**

La domanda, da presentare all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza a cura di un componente del nucleo familiare, andrà compilata su apposito modulo e dovrà riportare, a pena di esclusione, i seguenti dati:

- Dati anagrafici del richiedente;
- Possesso delle condizioni e dei requisiti richiesti;
- Indicazione dell'ISEE in corso di validità quale risultante dalla certificazione dell'INPS;
- Copia del contratto di locazione registrato
- I dati anagrafici e il Codice IBAN del proprietario dell'alloggio nei casi di morosità;
- Accordo sottoscritto dal proprietario e dall'inquilino sul pagamento della morosità pregressa;
- Certificazioni attestanti lo stato di invalidità nel caso di presenza di una o più persone invalide presenti nel nucleo familiare;
- Copia del documento di sfratto per coloro che si trovano in tale situazione.

L'AIPES provvederà al controllo, anche a campione, della documentazione presentata e provvederà ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati. Nei casi di dichiarazioni false, si procederà, ai sensi dell'art. 26 della Legge 15/1968, con la denuncia all'Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali conseguenti

#### **Art. 7 Criteri per la selezione e la formazione della graduatoria dell'intervento "Integrazione parziale o totale del canone di locazione, previsto da regolare contatto"**

La Commissione preposta, ai fini della formulazione della graduatoria prenderà in considerazione le seguenti condizioni soggettive e reddituali attribuendo specifici punteggi:

## CONDIZIONI SOGGETTIVE

Nucleo familiare composto da persona ultrasessantacinquenne (ogni persona anziana ultrasessantacinquenne oltre la prima punti 1)	Punti 4
Presenza di una persona con invalidità dal 75% al 100% nel nucleo familiare (ogni persona invalida oltre la prima punti 2) o minori in possesso dell'art.3 L.104/92	Punti 4
Presenza di una persona o minore con invalidità grave 100% art.3 comma 3 della L.104/92 nel nucleo familiare (ogni persona invalida oltre la prima punti 2)	Punti 6
Nucleo familiare monoparentale con figlio minore a carico (ogni figlio oltre il primo punti 0,5 punti)	Punti 3
Nucleo familiare con figlio minore a carico (ogni figlio minore oltre il primo punti 1)	Punti 2
Nucleo familiare monoparentale con figlio maggiorenne a carico	Punti 2
Nucleo familiare con figlio a carico	Punti 1
Nucleo familiare destinatario di "provvedimento di sfratto"	Punti 6
Nucleo familiare in situazione di "morosità incolpevole"	Punti 3

## CONDIZIONI REDDITUALI IN BASE AL VALORE ISEE

DA 0 A 2.000,00	Punti 8
DA 2.000,01 A 4.000,00	Punti 6
DA 4.000,01 A 6.000,00	Punti 4
DA 6.000,01 A 8.000,00	Punti 2
OLTRE 8.000,01	Punti 0

A parità di punteggio sarà data priorità ai richiedenti in base alle seguenti condizioni e secondo l'ordine di elencazione delle stesse:

1. Presenza di ultrasessantacinquenni e/o non autosufficienti
2. Destinatari di provvedimento di sfratto emanato dall'autorità giudiziaria
3. Famiglie monoparentali con minori a carico
4. Famiglie con reddito ISEE inferiore al valore del canone annuo

### Art. 8 Erogazione del contributo

Ai soggetti ammessi a beneficio sulla base della graduatoria di cui al precedente articolo 7 verrà erogato un contributo economico sulla base dei seguenti criteri:

- Canone annuo meno il 14% del Reddito ISEE-fsa fino ad un massimo di € 3.000,00/2).

- Qualora le risorse dovessero essere insufficienti a coprire il totale del fabbisogno i singoli contributi verranno ricalcolati in misura percentuale.

Art 9 Criteri per l'attribuzione del contributo straordinario dell'intervento "Ospitalità temporanea, in situazioni contingenti non prevedibili e non risolvibili diversamente, per una durata definita ed evitando che l'intervento assuma dimensioni massive"

La programmazione di tale intervento prevede di destinare il 10% del finanziamento regionale per l'istituzione di un fondo cassa distrettuale destinato alla compartecipazione delle spese straordinarie per:

1. Alloggio di emergenza quale sistemazione per garantire ospitalità temporanea, in situazioni contingenti non prevedibili e non risolvibili diversamente (nella misura del 50% per un tempo di norma di 15 giorni e comunque per un importo non superiore ad € 1.500,00);

2. Erogazione di contributo economico una tantum per un importo non superiore a euro mille, non ripetibile, alle famiglie in condizione di disagio economico con ripercussioni evidenti sulla sicurezza abitativa, finalizzato al pagamento di due mensilità del canone di locazione.

Le richieste di integrazione economica alle spese straordinarie sostenute debbono essere inoltrate dall'Assistente Sociale del Comune all'AIPES, allegando alla richiesta una relazione dettagliata sulle cause che hanno determinato l'urgenza dell'intervento e la documentazione relativa alle spese sostenute. L'Intervento è limitato alle risorse disponibili.

#### **Art. 10 Durata**

Le istanze verranno soddisfatte fino a completamento dei fondi a disposizione. Il contributo verrà erogato con la seguente modalità: 50% dopo l'approvazione della graduatoria e l'ulteriore 50% in due rate previa rendicontazione del beneficiario. Il contributo cesserà comunque nel caso di assegnazione di alloggio ATER o di rinuncia dell'alloggio messo a disposizione dalle Amministrazioni Comunali o nel caso in cui vengano a cessare le condizioni di inserimento nel beneficio.

### **Art. 11 Concorrenza fra contributi**

Il contributo distrettuale di sostegno all'affitto non è cumulabile con altri contributi relativi al medesimo oggetto.

### **Art. 12 Obblighi del titolare del contributo**

a) E' fatto obbligo al titolare del contributo di presentare, alla scadenza del semestre, ricevuta dell'affitto regolarmente pagato con il contributo, pena la revoca.

b) E' fatto obbligo al titolare del contributo, pena la revoca del medesimo, di segnalare all'ufficio competente ogni variazione dei requisiti per l'erogazione del contributo, che saranno comunque soggetti a verifica annuale.

### **Art.13 Commissione per le Emergenze Abitative**

L'individuazione nonché la valutazione degli interventi a favore dei nuclei familiari che si trovano in stato di disagio/emergenza abitativa viene formalizzata dalla Commissione tecnica per le emergenze abitative.

La commissione tecnica ,nominata dal Direttore Generale in qualità di presidente, è così composta:

- Dal Responsabile dell'Area sociale dell'AIPES
- Dall'Assistente Sociale dell' ufficio di piano dell'AIPES
- Da un Funzionario dell'Ufficio Tecnico di uno dei Comuni del Distretto FR/C
- Da un dipendente dell'Area Amministrativa dell'AIPES che svolgerà funzioni di segretario verbalizzante.

La Commissione verrà convocata dal Presidente ella stessa periodicamente o su richiesta di uno dei suoi componenti.

Delle sedute della Commissione verrà redatto apposito verbale; In riferimento ad ogni caso, la Commissione Tecnica:

- Accerta la sussistenza delle condizioni di emergenza abitativa mediante la valutazione della situazione sociale del richiedente con l'accertamento dell'esistenza dei requisiti di accesso;

- Definisce l'entità del contributo economico in base ai parametri definiti dal bando

#### **Art 14 -Durata e riprogrammazione del bando**

Il bando ha scadenza trimestrale e durata annuale